

# Per una legislazione avanzata

## *La legge di tutela della minoranza slovena in una società democratica pluralistica*

*di Giorgio Conetti*

L'adozione di una normativa di tutela della minoranza di lingua slovena residente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia costituisce ormai per lo Stato italiano un adempimento non ulteriormente dilazionabile, sia dal punto di vista politico che da quello giuridico. Ciò deriva dal concorrere tanto di atti internazionali che di atti interni. Va ricordato innanzitutto come la Corte Costituzionale, con la sentenza del 20 gennaio 1982, ha qualificato quella slovena come minoranza riconosciuta e pertanto destinataria della norma di tutela contenuta nell'art. 6 della Costituzione. Questo accertamento già comporta una serie di conseguenze direttamente derivabili dall'art. 6, ma soprattutto implica la necessità che anche per questa minoranza si disponga un'apposita legislazione di attuazione del principio costituzionale.

La esistenza indubitabile di una minoranza slovena acquista rilevanza anche sotto il profilo della applicabilità ad essa della norma contenuta all'art. 27 del Patto delle Nazioni Unite del 1966 sui diritti politici e civili, tra le cui parti contraenti figura anche l'Italia, che così dispone: "In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui, appartenenti a tali minoranze, non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo." Secondo la interpretazione oggi generalmente accettata, tale norma comporta per gli Stati destinatari l'obbligo di assumere concrete misure interne atte a garantire ai membri delle minoranze l'esercizio effettivo dei diritti linguistici e culturali in essa considerati.

Vanno menzionati, infine, gli obblighi derivanti dall'art. 8 del Trattato di Osimo tra Italia e Jugoslavia e dagli ordini del giorno votati dalle Camere sul punto della tutela della minoranza slovena all'atto della autorizzazione alla ratifica del Trattato stesso. Con l'art. 8 si dispone che, venendo a cessare gli effetti dello Statuto speciale sulle rispettive minoranze annesso al Memorandum d'intesa del 1954 a seguito della abrogazione di questo con i suoi allegati, Italia e Jugoslavia si impegnano a mantenere in vigore le misure interne già adottate in applicazione di detto Statuto e ad assicurare, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti interni, il mantenimento del livello complessivo di protezione previsto dallo Statuto. Stante che in

Italia lo Statuto speciale non ha mai ricevuto esecuzione interna globale ma è stato attuato, seppur non integralmente, con singoli atti normativi ed amministrativi, la norma del Trattato pone per lo Stato italiano un duplice obbligo: quello di conservare le misure di tutela sin qui disposte e quello di realizzare un regime complessivamente corrispondente ai contenuti dello Statuto non ancora sufficientemente regolati.

Gli obblighi di cui sopra si riferiscono, ovviamente, nei rapporti internazionali tra i due Stati, soltanto alle minoranze già considerate dallo Statuto speciale, cioè quante residenti nelle due zone del Territorio di Trieste, ma per effetto del principio costituzionale di uguaglianza, affermato agli artt. 3 tanto della Costituzione che dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché del ricordato art. 6 sulla tutela delle minoranze linguistiche, non è pensabile che situazioni equivalenti di appartenenti alla stessa minoranza vengano ad essere oggetto di regimi diversificati di diversa intensità di tutela, sì che l'attuazione legislativa del Trattato dovrà assumere la forma di una disciplina globale. In tal senso suonano, d'altronde, i ricordati ordini del giorno votati dalle Camere, per cui la condizione della minoranza residente nel Territorio di Trieste dovrà essere assimilata legislativamente a quella dell'intera minoranza, come attualmente è già realizzato per il regime scolastico dell'insegnamento in lingua slovena solo per quanto concerne la minoranza residente in provincia di Gorizia. Sembra certo che l'art. 6 ponga una riserva, seppur non assoluta, di legge per cui nella materia si dovrà intervenire mediante l'adozione di una o più leggi ordinarie, per le quali numerosi progetti di iniziativa parlamentare sono già all'esame delle Camere e si attende come imminente la presentazione di un progetto governativo.

Quanto ai contenuti di detto regime, il principio costituzionale di uguaglianza non comporta che siano analoghi o paragonabili a quanti già disposti a tutela di altre minoranze linguistiche (francese della Val d'Aosta, tedesca e ladina del Trentino-Alto Adige), poiché a situazioni tra loro obiettivamente difformi correttamente possono corrispondere regimi differenziati. Tale è stata d'altronde, sino ad ora, la prassi legislativa di attuazione dell'art. 6 che non ha visto la posizione di una disciplina normativa uniforme, anche se non è da escludere che una normativa siffatta, contenente delle misure minime comuni per tutte le situazioni, possa venir posta in essere in futuro, ma si è concretata in appositi regimi per le diverse situazioni.

Quindi la legislazione di tutela globale della minoranza slovena potrà avere, a sua volta, contenuti suoi propri e peculiari, sempre nell'ambito di limiti e con riferimento a parametri dati. I limiti sono quelli derivanti dal principio di uguaglianza e non discriminazione e dai livelli di protezione minimi individuabili nell'art. 6 della Costituzione e nell'art. 27 del Patto delle Nazioni Unite. I parametri materiali cui si dovrà corrispondere son quelli contenuti nello Statuto speciale, sia per la parte già realizzata, di cui è obbligatorio il mantenimento e, quando manchi, la disciplina con norme di legge, sia per la parte ancora non attuata, cui la nuova normativa dovrà complessivamente corrispondere.

La discrezionalità dello Stato italiano pertanto non è piena, avendo da riferirsi a dei livelli di tutela già determinati, in misura più o meno definita. Infatti, se i contenuti dello Statuto speciale appaiono già piuttosto precisi e dettagliati, più complessa potrà essere l'operazione di ricostruzione di un regime di tutela soddisfacente ai fini dell'art. 6 della Costituzione. A questo fine potrà venir fatto utilmente ricorso, oltre che ai lineamenti comuni dei regimi interni già posti in essere per le al-

tre minoranze, con le dovute differenziazioni e facendo tesoro anche delle esperienze negative, ai dati comparativi ricavabili da regimi posti in essere in situazioni analoghe da altri Stati di comune civiltà giuridica, nonché, come indizio di una ormai raggiunta coscienza giuridica diffusa nella società europea, delle risoluzioni adottate il 16 ottobre 1981 e l'11 febbraio 1983 dal Parlamento Europeo, aventi rispettivamente per oggetto una Carta comunitaria delle lingue e delle culture regionali e dei diritti delle minoranze etniche, nonché la definizione di misure a favore delle lingue e delle culture di minoranza.

Punti salienti di tali raccomandazioni, rivolte principalmente ai governi nazionali e ai poteri regionali e locali, sono l'insegnamento ufficiale della e nella lingua minoritaria, l'accesso delle minoranze ai mezzi di comunicazione di massa, l'apoggio finanziario pubblico alla vita culturale della minoranza, la possibilità di impiego della lingua di minoranza nei rapporti con la pubblica amministrazione e innanzi gli organi giudiziari. Distaccarsi da siffatti parametri, pur se intesi come livelli minimi e limiti generali, comporterebbe il rischio politico di compiere un'opera legislativa storicamente non adeguata ai valori ormai affermatasi come propri di una società democratica avanzata.